interconsult
pichler steinmair knoll

WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 01/20 Bolzano, lì 21/01/2020

Legge di Bilancio 2020 – Novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità** di maggiore interesse **in materia di lavoro** contenute nella Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) entrata **in vigore il 1° gennaio 2020**.

Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:

1.1 Incentivo per l'apprendistato duale 1
1.2 Riordino degli incentivi alle assunzioni 2
1.3 Contributo addizionale NASpI 2
1.4 Fringe Benefit veicoli aziendali 2
1.5 Buoni pasto mense aziendali 3
1.6 Congedo obbligatorio padre 3
1.7 Bonus Bebè 4
1.8 Bonus asilo nido 4

1.1 Incentivo per l'apprendistato duale

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell'**apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica, al fine di promuovere l'occupazione giovanile.
Nel particolare, i **contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell'anno 2020**, da parte di **aziende** che impiegano **fino a 9 addetti**, godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione dovuta, per i **primi tre anni di contratto**.
Resta ferma l'aliquota del 11,61% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (10% + 1,61%).

Preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis.

Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, per la piena operatività della misura.

1.2 Riordino degli incentivi alle assunzioni

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, la Legge di Bilancio 2020 **estende l'incentivo** strutturale all'occupazione giovanile stabile (Legge n. 205/2017) anche **alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020**.
Pertanto, tale modifica comporta che l'incentivo – consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 Euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione – sia legittimamente **fruibile negli anni 2019 e 2020** anche in caso di **assunzione di soggetti con età fino a 35 anni** (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione.

Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, per la piena operatività della misura.

1.3 Contributo addizionale NASpI

In relazione al **contributo addizionale NASpI**, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal D.L. n. 87/2018 **in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato**, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge due **nuove esclusioni**.
A decorrere dal **1° gennaio 2020**, sono infatti **esclusi** dall'applicazione del contributo addizionale NASpI, i **contratti a termine** stipulati:

- **nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano**, per lo **svolgimento di attività stagionali** definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019. Per usufruire di tale agevolazione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non la sede legale del datore di lavoro; l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda. L'esclusione vale per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato dal 1° gennaio 2020. Per i lavoratori assunti precedentemente a tale data continueranno a trovare applicazione le contribuzioni addizionali, fino al termine del contratto;
- per l'**esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni**, nel settore del **turismo e** dei **pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- per la **fornitura di lavoro portuale temporaneo** di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, per la piena operatività della misura.

1.4 Fringe Benefit veicoli aziendali

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il **fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale

ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle **modifiche** relativamente ai contratti stipulati **successivamente al 30 giugno 2020** e al variare delle emissioni di anidride carbonica.

Salvo ulteriori modifiche, le novità in vigore da luglio 2020 saranno le seguenti:

Soglia di emissione di anidride carbonica	Fringe benefit imponibile
fino a 60 g/km	25%
da 61 a 160 g/km	30%
da 161 a 190 g/km	40% per il 2020 e dal 2021 50%
oltre 190 g/km	50% per il 2020 e dal 2021 60%

La nuova disciplina è applicabile per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.

1.5 Buoni pasto mense aziendali

La Legge di Bilancio stabilisce che **non concorrono alla formazione del reddito** del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di **Euro 4,00** se rese **in forma cartacea** (in precedenza Euro 5,29) aumentato a **Euro 8,00** (in precedenza Euro 7,00) se rese **in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

1.6 Congedo obbligatorio padre

Il **congedo obbligatorio** retribuito **a favore del padre lavoratore dipendente** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione), da fruire **entro 5 mesi dalla nascita del figlio** (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale) è:
- **prorogato anche per l'anno 2020**, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di **7 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012. Anche per l'anno 2020, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di

congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

1.7 Bonus Bebè

La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** l'assegno denominato "Bonus Bebè".
Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020,

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- **1.920 Euro** (valore ISEE non superiore a 7.000 Euro annui);
- **1.440 Euro** (valore ISEE superiore a 7.000 Euro e non superiore a 40.000 Euro);
- **960 Euro** (valore ISEE superiore a 40.000 Euro).

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

1.8 Bonus asilo nido

La Legge di Bilancio 2020 rende **strutturale ed incrementa** (dal 2020) il bonus cosiddetto asilo nido per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, gli **importi** su base annua, a decorrere **dall'anno 2020**, sono i seguenti:

- **3.000 Euro** (valore ISEE non superiore a 25.000 Euro);
- **2.500 Euro** (valore lSEE compreso tra 25.001 e 40.000 Euro)
- **1.500 Euro** (valore ISEE superiore a 40.000 Euro).

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll